

## Sintesi regolamento con riforma delle professioni

### **Definizioni (art. 1)**

La definizione di professione regolamentata è limitata a quelle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini professionali e collegi subordinatamente al possesso di specifiche qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità .

### **Accesso ed esercizio dell'attività professionale (art. 2)**

Ferma la disciplina dell'esame di Stato, l'accesso alle professioni regolamentate è libero.

Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano legate al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale.

La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

### **Libertà di pubblicità (art. 4)**

Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all'attività professionale: la pubblicità deve essere veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Sono ammesse pubblicità informative aventi ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

Nel caso di violazione, si configura illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.

### **Obbligo dell'assicurazione (art. 5)**

Resta l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati al cliente, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti.

Per consentire la predisposizione di eventuali convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi dall'entrata in vigore del DPR; quindi, l'obbligo dell'assicurazione decorrerà a partire dal **15 agosto 2013**.

### **Tirocinio per l'accesso (art. 6)**

Il tirocinio professionale è obbligatorio per ordinamenti professionali ove è previsto e ha una durata massima di **diciotto mesi**.

Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo.

### **Formazione continua (art. 7)**

Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Sin quando, quindi, i consigli nazionali non emaneranno il relativo regolamento, la norma non potrà essere applicata.